



REPUBBLICA ITALIANA

2/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente relatore

Paola BRIGUORI Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. 62074 del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico
Ministero presso la Corte dei conti, domiciliato in Roma, Via A.
Baiamonti, n. 25,

contro

MICHELI Giampiero, nato a Roma il 10.7.1969, residente in Lucca, via
del Brennero 4077/C-Piaggione, c.f. MCHGPR69L10H501J,

avverso

la sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d'Appello, n. 8 depositata in data 28 gennaio 2025.

VISTO il ricorso per revocazione.

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

	UDITI, nell’udienza del 5 novembre 2025, svolta con l’assistenza del	
	segretario Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del	
	relatore, Pres. Giuseppina Maio; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons.	
	Emanuela Rotolo; non costituito Giampiero Micheli.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione depositato in data 3 giugno 2020, la Procura	
	presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Toscana citava in giudizio il sig. Micheli Giampiero, titolare della	
	Ricevitoria del Lotto n. LU1330/FI1328, Rivendita n. 46 di Lucca, al fine	
	di sentirlo condannare a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei	
	Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana al risarcimento del	
	danno di € 2.029,60 oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.	
	In particolare parte attrice, rilevato il versamento in data 13 gennaio	
	2020 della somma di € 414,00, corrispondente alla settimana contabile	
	del 16 aprile 2019, contestava l’omesso riversamento da parte del sig.	
	Micheli dei proventi del Lotto nelle settimane contabili del 23.04.2019	
	(€ 533,78 importo omesso per un mero refuso), del 4 giugno 2019 (€	
	508,12), dell’11 giugno 2019 (€ 571,82), del 18 giugno 2019 (€ 360,56) e	
	del 25 giugno 2019 (€ 55,32), per un totale di euro € 2.029,60.	
	2. Con la sentenza n. 257/2021 la Sezione giurisdizionale regionale per	
	la Toscana - dichiarata la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93	
	c.g.c. - accoglieva parzialmente la domanda della Procura,	
	condannando Micheli Giampiero al pagamento, in favore dell’Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana,	
	2	

	della somma di € 29,60, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo	
	il tasso di interesse legale dal deposito della sentenza al soddisfo e	
	spese di giudizio, liquidate in €. 94,78.	
	In particolare, il primo giudice, accertata la sussistenza della	
	responsabilità per colpa grave del Micheli rideterminava il danno in €	
	29,60, pari <i>“alla differenza tra il totale delle somme non riversate € 2.443,60,</i>	
	<i>di cui all’originaria contestazione meno quanto versato dal Micheli Giampiero</i>	
	<i>per la settimana del 16.4.2019 per € 414,00 e meno la cauzione per € 2.000,00</i>	
	<i>incamerata dall’Amministrazione finanziaria con provvedimento del</i>	
	<i>6.11.2019 n. 51490, in base all’art. 2 del contratto di ricevitoria e dell’ art. 95</i>	
	<i>del DPR 1074/1958 “a parziale copertura del debito originato dal mancato</i>	
	<i>versamento dei proventi del lotto”.</i> ”	
	3. Avverso la predetta sentenza la Procura presso la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Toscana proponeva appello	
	deducendo quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione di	
	legge (art.1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n. 20). Lamentava che,	
	erroneamente, il primo giudice avrebbe detratto dal danno erariale	
	addebitato al Micheli Giampiero la somma di € 2.000,00 pari	
	all’importo della “cauzione” incamerata dall’amministrazione con	
	provvedimento del 6.11.2019 n. 51490, in base all’art. 2 del contratto di	
	ricevitoria e all’art. 95 DPR 1074/1958, <i>“a parziale copertura del debito</i>	
	<i>originato dal mancato versamento dei proventi del lotto”.</i>	
	Ad avviso di parte appellante <i>“Tale detrazione si pone in contrasto con</i>	
	<i>l’art.1, comma 1-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto la somma</i>	
	<i>incamerata non rappresenta un vantaggio conseguito dall’amministrazione</i>	

da imputare “a parziale copertura del debito originato”, sub specie, di quello erariale. Siffatto emolumento, infatti, diversamente da quanto indicato dall’amministrazione nel provvedimento del 6.11.2019 n. 51490, consiste in una sorta di clausola penale, non in una “cauzione”, che deve essere incamerata a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali propri del concessionario, giusta Circolare prot. 47846 del 18/05/2016 in materia di revoche delle concessioni dei giochi lotto.”.(....) E infatti, secondo la Circolare prot. 47846 del 18/05/2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamata nel preambolo della determina prot. 51490 del 06/11/2019 emessa dal direttore dell’Ufficio Monopoli per la Toscana, “in caso di decadenza della ricevitoria a seguito di omessi versamenti dei proventi di gioco e con importo della polizza non superiore ad Euro 5.164,57 la stessa (recte, l’importo versato a garanzia degli adempimenti contrattuali) deve essere totalmente incamerata a favore dell’Agenzia a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali”; invece, solo in presenza di polizze di importo superiore, l’incameramento, fino alla concorrenza di Euro 5.164,57 è disposto per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali, “mentre la parte residua della polizza sarà utilizzata al totale o parziale ripianamento del debito erariale del concessionario”. Sulla base del dettato della predetta circolare, dunque, il giudice di prime cure, considerato che dalla documentazione allegata in primo grado si evince come il convenuto abbia stipulato polizze assicurative al di sotto di Euro 5.164,57, avrebbe dovuto riqualificare, secondo il principio iura novit curia, l’importo incamerato di Euro 2.000,00 anziché a titolo di somma a “copertura del debito originato” (sub specie, di quello erariale), come “importo conseguente all’inadempimento di obblighi contrattuali”,

diversamente da quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia nel provvedimento del 6.11.2019 n. 51490.

In conclusione, la Procura regionale chiedeva l'accoglimento dell'appello ed *"in riforma della sentenza impugnata (n. 257 del 2021 della Sezione Giurisdizionale per la Toscana), quantificare l'importo del danno in Euro 2.029,60."*

4. Con la sentenza n. 8/2025, depositata in data 28 gennaio 2025 la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana avverso la sentenza della suindicata Sezione n. 257/2021.

In particolare secondo il giudice d'appello: *La notifica dell'atto d'appello al Micheli Giampiero avverso la sentenza n. 257/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana risulta avvenuta a cura della Procura ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio: "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine*

sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Orbene alcun effetto sanante ha la notifica del decreto di fissazione di udienza all'appellato Micheli Giampiero atteso che tale notifica è avvenuta quando la sentenza appellata era già passata in giudicato. Invero, agli atti del fascicolo non risulta depositata e neanche in udienza la Procura Generale non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD). Pertanto, il Collegio - nel prendere atto che non c'è la prova della notifica al sig. Micheli Giampiero dell'atto di appello - dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura della Corte dei conti per la regione Toscana avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana n. 257/2021, atteso che la stessa è passata in giudicato.".

5. La Procura generale proponeva ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza, affermando la sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 202 comma 1, lett. f), c.g.c. essendo la decisione fondata sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di causa.

In particolare, sotto il profilo rescindente il ricorrente osservava che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza nel fascicolo di giudizio dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento

	della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che risulta, invece, depositata presso la Sezione, in data 11.02.2022.	
	La Procura generale evidenziava che “Come risulta dal sistema GiuDiCo e come rappresentato in udienza dal Pubblico Ministero, nel fascicolo del giudizio di secondo grado è versata la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., ossia l'avviso di ricevimento della raccomandata “informativa” che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, con attestazione, da parte dell'agente postale, della giacenza del plico, non ritirato dal destinatario. Trattasi dello stesso avviso di cui, erroneamente, il Collegio ha ravvisato la carenza, sino a dichiarare inammissibile l'appello. (...) Risulta, invece, depositata presso codesta Sezione, in data 11.02.2022, la nota prot. 0000232 del 18.01.2022, con la quale la Procura regionale Toscana ha trasmesso alla Procura generale la relata originale di notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del sig. Giampiero MICHELI.	
	<i>La suddetta nota include: - la richiesta di notifica del 19.11.2021 – anch'essa in atti – con la quale si pregava di far eseguire la notificazione esclusivamente secondo le modalità dell'art. 138 c.p.c., o in via subordinata, ex artt. 139-140-143 c.p.c., con esclusione delle modalità dell'art. 149 c.p.c. (notifica a mezzo del servizio postale); - la relata di notifica del Tribunale di Lucca UNEP che, in data 30.11.2021, dichiarava di non aver potuto eseguire la notifica a mani proprie e di aver provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e ai conseguenti adempimenti (affissione e invio di raccomandata A/R</i>	
	7	

all'indirizzo del destinatario). La relata dell'ufficiale giudiziario recava il numero di raccomandata 66842925749-9; l'avviso di ricevimento della raccomandata "informativa" (giunto all'indirizzo della Procura regionale notificante) che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, con attestazione, da parte dell'agente postale, che il plico è "ancora giacente presso l'ufficio postale" alla data del 14.12.2021, con espressa indicazione del numero della raccomandata di spedizione (n. 66842925749-9)."

La Procura ha ulteriormente ribadito che " il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non prevede ulteriori adempimenti, oltre a quelli effettivamente svolti – e documentati – nel caso di specie. Del resto, la sentenza della S.C. di Cassazione, citata nella sentenza impugnata (Cass. sez. un., 15.04.2021, n. 10012), fa riferimento al diverso procedimento notificatorio di cui alla legge n. 890/1982, ove l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto da notificare prende il nome di CAD (comunicazione di avvenuto deposito, appunto). Nello specifico, viene utilizzata una diversa modulistica. È dirimente la stampigliatura nella comunicazione CAD di cui al Mod. 23L della dicitura "Notificazione ai sensi della legge n. 890/1982"; dicitura che non compare nell'avviso di ricevimento Mod. 23iRAG correntemente utilizzato per le notifiche ex artt. 139 e 140 c.p.c. ove la raccomandata è meramente "informativa", non tenendo luogo dell'atto da notificare.

Tuttavia, la finalità dell'avviso resta la medesima, avendo sia la CAD (nella notifica a mezzo servizio postale) sia l'avviso di ricevimento della raccomandata "informativa" (nella notifica ex art. 140 c.p.c.) lo scopo

precipuo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, anche in termini di ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza di una notifica (ex multis, cfr. Cass. sez. V, 11.09.2024, n. 24465; id., sez. V, 15.07.2024, n. 19441; id., sez. VI, 26.08.2022; id., sez. VI, 12.12.2018, n. 32201. In termini, Corte conti, sez. I, 20.06.2023, n. 277)."

Sarebbe, pertanto, indubbio che, "nella specie, il giudice sia incorso nell'erronea percezione circa l'assenza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata atto a comprovare la regolare notifica dell'appello ed è altrettanto incontestabile il fatto che tale erronea percezione sia stata decisiva, tenuto conto del fatto che proprio dalla supposta carenza del predetto "avviso di ricevimento" è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La svista è, inoltre, agevolmente rilevabile dal mero riscontro degli atti processuali versati nel fascicolo istruttorio, tra i quali risultano depositate anche le prove delle notifiche."

In conclusione chiedeva che la sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 8/2025 fosse revocata e, conclusa la fase rescindente con l'accoglimento del ricorso per revocazione, in applicazione dell'art. 206, comma 1, c.g.c., chiedeva che si procedesse alla fase rescissoria, prendendo in esame l'appello originariamente proposto, come inserito nel fascicolo d'ufficio del procedimento definito con la pronunzia revocata.

6. All'udienza del 5 novembre 2025, assente la parte convenuta, la Procura ribadiva le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Giampiero Micheli che, nonostante sia stato correttamente evocato nel giudizio di revocazione, non si è costituito.	
	Il ricorso per revocazione proposto dalla Procura generale avverso la sentenza n. 8/2025 di questa Sezione centrale d’appello è ammissibile sotto il profilo rescindente ma non meritevole di accoglimento in via rescissoria.	
	2. L’art. 202 c.g.c., per quel che rileva in questa sede, dispone che: <i>“1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: (...) f) la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (...).”.</i>	
	La revocazione costituisce, pertanto, un mezzo di impugnazione eccezionale che si propone in presenza di circostanze tassativamente indicate, tutte però rispondenti all’esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l’esito sarebbe stato diverso. Di talché, al cospetto di tali	
	10	

	eccezionali circostanze il bisogno di giustizia può farsi prevalere su	
	quello di stabilità della decisione.	
	La revocazione, quale mezzo di impugnazione, richiede, quindi, per la	
	sua ammissibilità, la deduzione e la sussistenza di specifici vizi della	
	sentenza e non può essere fondata su profili di censura diversi da quelli	
	tassativamente indicati dalla norma (ex plurimis, Sez. I app. nn.	
	120/2004, 181/2007, 429/2011 e 42/2020; Sez. III app. n. 35/2021).	
	Per giurisprudenza costante di Cassazione (Cass. nn. 30052/2024;	
	29786/2024; 25871/2023; 25865/2023) e del Consiglio di Stato (Consiglio	
	di Stato, n. 8654/2024 e n. 8265/2023), perché l'errore di fatto sia	
	rilevante in sede di revocazione occorre che esso consista in un errore	
	di percezione o in una mera svista materiale su circostanze decisive,	
	emergenti direttamente dagli atti che attiene all'accertamento o alla	
	ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei	
	a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto	
	dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli,	
	all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta	
	determinata. Ne deriva che l'errore di percezione <i>“non può articolarsi</i>	
	<i>nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (...)</i>	
	<i>deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che</i>	
	<i>deve essere rappresentato e ricostruito all'interno di questo come elemento di</i>	
	<i>una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto”</i> (Cass. Sez.	
	un., 16 novembre 2016, n. 23306). È stata, al riguardo, coniata la plastica	
	espressione dell'abbaglio giudiziale, con riferimento all'affermazione	
	o alla negazione dell'esistenza di un fatto (incontrastabilmente	
	11	

	esistente o inesistente dagli atti di causa) che si distingue dall'errore di	
	valutazione di un fatto che, invece, presuppone che vi sia stato un	
	percorso motivazionale da parte del giudice (Cass. Sez. I, 7 febbraio	
	2017, n. 3200). Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista	
	sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in	
	omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad	
	eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro,	
	essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto:	
	cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle	
	risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di	
	interpretazione del materiale probatorio.	
	Inoltre, l'errore deve avere <i>“rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri</i>	
	<i>dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la</i>	
	<i>sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba,</i>	
	<i>perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari</i>	
	<i>indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi”</i>	
	(Cass., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 20635.	
	Nel caso in esame, ricorrono tutti gli elementi sintomatici dell'errore	
	revocatorio, sotto il profilo della falsa percezione della realtà, che ha	
	indotto il giudicante a ritenere l'assenza nel fascicolo di giudizio	
	dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della	
	notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Tale errore, di immediata percezione	
	lo ha indotto a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale,	
	ritenendo inesistente un fatto implicitamente riconosciuto.	
	Infatti, come ha rilevato parte ricorrente, risulta dal sistema GiuDiCo	
	12	

	il deposito nel fascicolo del giudizio di secondo grado della cartolina	
	di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle	
	formalità previste dall'art. 140 c.p.c., ossia l'avviso di ricevimento della	
	raccomandata "informativa" che dà atto dell'avvenuto deposito	
	dell'atto da notificare presso la casa comunale, con attestazione, da	
	parte dell'agente postale, della giacenza del plico, non ritirato dal	
	destinatario.	
	Si tratta, di un fatto di immediata evidenza, non richiedente una	
	specificca dimostrazione.	
	Si evidenzia, inoltre, la sussistenza di tutti i presupposti dell'errore	
	revocatorio, tra cui la semplice ed incontrovertibile rilevabilità sulla	
	base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i	
	documenti di causa, oltre ai caratteri dell'essenzialità e decisività ai fini	
	della pronuncia, come richiesti dalla costante giurisprudenza di	
	legittimità.	
	Considerato che, sull'errato presupposto del mancato deposito della	
	cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento	
	delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., il giudice dell'appello ha	
	basato la sua decisione, in fase rescindente la censura svolta dal	
	ricorrente è ammissibile e fondata e per l'effetto il Collegio dispone	
	l'annullamento della sentenza.	
	3. Con riferimento alla fase rescissoria, appare opportuno precisare che	
	la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana	
	proponeva appello deducendo quale unico motivo la violazione e/o	
	falsa applicazione di legge (art.1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n.	
	13	

	20). Lamentava che, erroneamente, il primo giudice avrebbe detratto	
	dal danno erariale addebitato al Micheli Giampiero la somma di €	
	2.000,00 pari all'importo della "cauzione" incamerata	
	dall'amministrazione con provvedimento del 6.11.2019 n. 51490.	
	La Procura attrice ha richiamato a sostegno delle proprie	
	argomentazioni la Circolare prot. 47846 del 18/05/2016 dell'Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui <i>"in caso di decadenza della</i>	
	<i>ricevitoria a seguito di omessi versamenti dei proventi di gioco e con importo</i>	
	<i>della polizza non superiore ad Euro 5.164,57 la stessa (recte, l'importo versato</i>	
	<i>a garanzia degli adempimenti contrattuali) deve essere totalmente incamerata</i>	
	<i>a favore dell'Agenzia a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali";</i>	
	invece, solo in presenza di polizze di importo superiore,	
	l'incameramento, fino alla concorrenza di Euro 5.164,57 è disposto per	
	il generale inadempimento degli obblighi contrattuali, <i>"mentre la parte</i>	
	<i>residua della polizza sarà utilizzata al totale o parziale ripianamento del debito</i>	
	<i>erariale del concessionario."</i>	
	Sosteneva, pertanto, che il giudice di prime cure, avrebbe dovuto	
	riqualificare, secondo il principio <i>iura novit curia</i> , l'importo incamerato	
	di euro 2.000,00 anziché a titolo di somma a <i>"copertura del debito</i>	
	<i>originato"</i> (sub specie, di quello erariale), come <i>"importo conseguente</i>	
	<i>all'inadempimento di obblighi contrattuali"</i> , diversamente da quanto	
	disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
	L'appello non merita accoglimento.	
	Dagli atti di causa non è rilevabile l'importo totale della polizza in	
	quanto dal contratto stipulato in data 25 settembre 2007 tra il sig.	

	Micheli Giampiero e Ufficio regionale della Toscana e dell'Umbria	
	risulta costituita una polizza fideiussoria di 770.00 euro a garanzia	
	dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di concessione per	
	la ricevitoria del lotto mentre l'Agenzia Dogane Monopoli nel	
	provvedimento n. 51490, in data 6 novembre 2019, ha, espressamente,	
	disposto l'incameramento <i>"a parziale copertura del debito originato dal</i>	
	<i>mancato versamento dei proventi del lotto"</i> del deposito cauzionale di	
	2.000,00 costituito <i>"a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali per la</i>	
	<i>ricevitoria (.....) in forma solidale e cumulativa con altre ricevitorie lotto,</i>	
	<i>giusta polizza fideiussoria n. 209R3942, rilasciata dalla società di</i>	
	<i>assicurazioni Zurich Insurance..."</i>	
	Ciò è coerente con la natura della polizza fideiussoria richiesta	
	dall'articolo 7, comma 4 della Legge n. 85/90, la quale serve a garantire	
	i concessionari del gioco del Lotto nei confronti dell'Erario (Monopoli	
	di Stato), assicurando l'adempimento degli obblighi contrattuali e	
	finanziari, come il pagamento degli incassi e il rispetto delle normative,	
	evitando rischi economici e assicurando continuità al servizio,	
	proteggendo l'ente beneficiario in caso di inadempimento del	
	rivenditore.	
	In conclusione il ricorso in revocazione deve essere accolto, e per	
	l'effetto, previo annullamento - in sede rescindente - della sentenza n.	
	8/2025, di questa Sezione d'appello va dichiarato - in via rescissoria -	
	il rigetto dell'appello.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	15	

